

: CITTA' DI ANZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazza Cesare Battisti n. 25 - 00042 - Anzio (RM)

c.f. 82005010580 - p. Iva 02144071004

**SERVIZIO DI TRASPOSTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

CIG 684754768A

Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE

TITOLO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	pag. 3
ART 1 – OGGETTO	pag. 3
ART 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI	pag. 3
3	
ART 3 – DURATA	pag. 4
4	
ART 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO	pag. 5
-	
TITOLO II - CONTRATTO D'APPALTO	pag. 5
ART 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 5
5	
ART 6 – SPESE CONTRATTUALI	pag. 5
ART 7 – CAUZIONE DEFINITIVA	pag. 5
ART 8 – CONTRATTI AGGIUNTIVI	pag. 6
TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 6
ART 9 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI	pag. 6
ART 10 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE	pag. 6
6	
ART 11 – COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 7
ART 12 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO	pag. 7
ART 13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	pag. 7
ART 14 – ONERI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	pag. 8
8	
ART 15 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA	pag. 8
8	
ART 16 – MEZZI	pag. 9
ART 17 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE	pag. 10
ART 18 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE	pag. 10
10	
ART 19 – SUBAPPALTO	pag. 10
ART 20 – VARIANTI CONTRATTUALI	pag. 11
TITOLO IV - PENALITA'	pag. 11

ART 21 – FATTISPECIE E IMPORTI _____	pag.
11	
ART 22 – MODALITA' DI APPLICAZIONE _____	pag. 11
TITOLO V - PAGAMENTI ALL'IMPRESA _____	pag. 12
ART 23 – CORRISPETTIVO _____	pag.
12	
ART 24 – SOSPENSIONE _____	pag.
12	
TITOLO VI - CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE _____	pag.
12	
ART 25 – CESSIONE DELL'AZIENDA _____	pag.
12	
ART 26 – CESSIONE DEL CREDITO _____	pag.
12	
ART 27 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE _____	pag. 13
TITOLO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____	pag. 13
ART 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____	pag.
13	
ART 29 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE _____	pag.
13	
ART 30– EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO _____	pag.
13	
TITOLO VIII - NORME FINALI _____	pag. 14
ART 31 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO _____	pag. 14
ART 32 – ADEMPIMENTO AL D.LVO 193/2003 _____	pag. 14
ART 33 – ALLEGATI _____	pag. 14
ART 34 – NORMA DI RINVIO _____	pag. 14

TITOLO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 3, del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale degli alunni della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Anzio, compreso il servizio di assistenza con accompagnatore.
2. Indicativamente, e fatte salve e eventuali modifiche di programmazione da parte degli organi scolastici, il servizio è prestato in un numero di giorni pari a circa 207 (duecentosette) con l'utilizzo di n. 10 (dieci) mezzi, n. 10 (dieci) autisti e n. 10 (dieci) accompagnatori.
3. Le prestazioni richieste all'appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo art. 2 e dal presente capitolato.
4. E' comunque in facoltà dell'Amministrazione di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori linee di trasporto

scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione per tipologia di servizio. Inoltre all'occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell'utenza. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati all'art. 106 del D.lvo 50/2016 con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.

Art. 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO

1. Il servizio comprende l'esecuzione del trasporto e di assistenza con accompagnatore degli alunni della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado da effettuarsi sul territorio comunale garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno.
2. Articolazione del servizio:
 - Raccolta degli alunni lungo gli itinerari individuati alle fermate stabilite;
 - trasporto e consegna presso i plessi scolastici frequentati;
 - trasporto dal plesso scolastico al punto di fermata per la riconsegna dell'alunno.

Il servizio di trasporto scolastico con accompagnatore dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nel presente capitolato, nella proposta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, negli atti di gara ~~e nelle allegate tabelle A e B~~, che definiscono i percorsi, gli orari e la tipologia dei mezzi in relazione alla zonizzazione delle scuole e dei servizi stabilita dal Comune di Anzio.

3. Il servizio di assistenza degli alunni si concreta nel porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele del caso in occasione delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus, durante il trasporto l'accompagnatore dovrà favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo (sorvegliare gli alunni durante il trasporto, vigilare sul comportamento degli stessi, verificare della corretta seduta nei singoli posti ed impedimento di comportamenti da cui potrebbero scaturire situazioni di pericolo, bullismo, ecc.) e per tutto l'itinerario da percorrere a piedi tra il mezzo comunale e l'accesso nel plesso scolastico, dove la responsabilità dell'incolumità degli alunni sarà assunta dal personale della scuola all'uopo incaricato dai dirigenti d'istituto.

Per quanto concerne il ritorno dal plesso scolastico alle rispettive abitazioni, gli assistenti, prima della partenza dello scuolabus, dovranno accertarsi della presenza di tutti gli alunni trasportati, organizzare ogni singola discesa alle fermate previste controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere ed, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista.

Gli alunni debbono essere riconsegnati ai genitori od alle persone autorizzate dai medesimi esclusi gli alunni della scuola secondaria di primo grado con autorizzazione alla discesa da soli dai mezzi.

L'operatore, durante le fasi di "attraversamento stradale" dovrà indossare un giubbotto catarifrangente.

Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro incaricati alla conduzione del minore dalla fermata di discesa all'abitazione, gli assistenti, in assenza dei suddetti soggetti, oltre ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, sono tenuti a curare l'accompagnamento del minore nell'attraversamento della strada sino all'abitazione.

In presenza di alunni con difficoltà motorie e/o in carrozzella, il servizio comporta, altresì, l'esecuzione di tutte quelle attività di supporto ed ausilio ai medesimi durante le operazioni di salita, l'allacciamento delle cinture di sicurezza, il posizionamento e l'ancoraggio delle carrozzine. Identica cura ed assistenza dovrà essere posta, altresì, durante le operazioni di discesa degli alunni dallo scuolabus.

4. Le fermate devono effettuarsi in condizione di sicurezza e nel rispetto del codice della strada.
5. Durante il servizio, l'impresa appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio.
6. Il servizio potrà essere oggetto di modifiche riduzioni o integrazioni che l'Amministrazione comunicherà all'impresa appaltatrice con almeno 5 giorni di anticipo. Resta fermo al riguardo quanto stabilito dall'art. 106 del D.lvo 50/2016 in merito alle varianti contrattuali.
7. È vietato il trasporto di persone diverse da quelle sopra riportate fatto salvo il trasporto di personale dell'Ente appaltante in caso di ispezioni e/o controlli a qualsiasi titolo e di eventuali accompagnatori.

8. È compito del personale dell'impresa aggiudicataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, del titolo di viaggio, segnalando all'Ufficio preposto del Comune che ne risultasse sprovvisto.
9. Il gestore è tenuto a segnalare e relazionare tempestivamente all'Ente eventuali comportamenti scorretti degli utenti, nonché ogni anomalia, irregolarità e/o inadempienza ritenuta pregiudizievole alla regolarità del servizio ed alla sicurezza e godibilità del servizio agli alunni trasportati.
10. Al termine di ciascuna settimana verrà redatto e consegnato un report dell'attività effettuata.
11. L'appaltatore è obbligato, in caso di malattia o assenza per qualsiasi causa del personale impegnato (autisti e accompagnatori), a provvedere alla tempestiva sostituzione al fine di non pregiudicare la regolarità, continuità e sicurezza del servizio.
12. Entro il mese di agosto di ogni anno verrà definito il programma di esercizio per il successivo anno scolastico. Dopo 20 giorni dall'inizio del trasporto scolastico l'impresa appaltatrice dovrà effettuare un controllo sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari e proponendo al Comune le necessarie modifiche per accogliere le richieste dell'utenza. All'Amministrazione compete di definire le variazioni al servizio e l'Impresa ha l'obbligo di renderle operative entro 5 giorni dalla comunicazione dandone notizia all'utenza e alle scuole interessate. Anche per detta fattispecie trova applicazione l'art. 106 del d.lvo n. 50/2016.
13. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero l'impresa è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantire le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.) come individuate dalle corrispondenti accordi sindacali aziendali.
14. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente all'aggiudicatario dall'Ufficio preposto del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune stesso e le conseguenti variazioni saranno oggetto di conguaglio sulla base dell'effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato all'Ufficio competente presso il Comune, per l'adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell'autista su apposito diario di bordo.
15. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l'esecuzione del servizio i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, l'impresa è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi il Comune e gli utenti interessati ed assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 15 minuti dall'evento.
16. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l'impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti, al Comune e alle scuole interessate.
17. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l'affidamento ad altra impresa con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.
18. L'impresa appaltatrice potrà proporre la variazione totale o parziale dei percorsi che sarà discrezione dell'Amministrazione, sussistendone i presupposti di legge, accogliere. L'appaltatore deve partecipare, con un Responsabile referente, ad incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall'Amministrazione per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell'utenza. Inoltre l'Impresa deve tenere incontri con il competente ufficio comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.
19. L'impresa appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili, nel caso in cui sia necessario garantire la presenza di un accompagnatore personale o di un apposito servizio di trasporto,

l'appaltatore organizzerà, nel rispetto della normativa vigente, se richiesto dal Comune, il servizio stesso mettendo a disposizione il personale e/o i mezzi aggiuntivi necessari allo scopo.

Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

1. L'appalto avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, l'eventuale esecuzione anticipata non viene computata ai fini della decorrenza contrattuale e terminerà alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 e dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico degli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
2. Il servizio dovrà essere espletato, dal lunedì al venerdì, sulla base degli orari e dei percorsi proposti dal concorrente in fase di gara.
3. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, stante la natura dei servizi, tali da non poter essere differiti rispetto all'inizio dell'anno scolastico, il Responsabile del procedimento potrà disporre l'esecuzione, ai sensi dell'art. 32 del d.lvo 50/2016, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all'art. 8.
4. In caso di eventuale esecuzione del servizio in via anticipata l'appaltatore verrà indennizzato in base all'offerta presentata.

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio posto a base d'asta è di € 1.611.219,30 oltre IVA più oneri per la sicurezza di € 9.000,00 oltre IVA non soggetti a ribasso.

I.V.A. al 10% calcolato sulla base di un importo annuo stimato in € 537.073,10 oltre Iva.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica formulata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del d.lvo 81/2008.

I C.C.N.L. assunti come riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara sono:

- per il servizio di trasporto il C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3, operatore di esercizio (parametro 158).
- Per il servizio di accompagnatore il C.C.N.L. cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, cat. B1.

TITOLO II – CONTRATTO D'APPALTO

Art. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato per iscritto, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 6 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente

comunicate alla medesima.

2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all'art. 103 del D.lgs 50/2016.

Art. 8 – CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato, ai sensi dell'art. 106 del D.lvo n. 50/2016 o secondo le indicazioni del presente Capitolato, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI

1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato o indicati per scritto dal competente ufficio comunale.
3. Qualunque fatto del Comune che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l'esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L'Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 10 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. Il servizio di trasporto scolastico con accompagnatore è disciplinato dalla legge regionale del Lazio 20/3/1992 n. 29, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio, dalla legge regionale del Lazio 16/7/1998 n. 30, B.U.R. 30/7/1998 n. 21, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, dal d.lvo 16/4/1994 n. 297 "approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss.ii. e mm, nonché dal d.m. 31/1/1997 "nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".
2. L'impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato all'art. 2 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e allegati di gara, della proposta tecnica ed economica presentata, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- L'installazione di paline segnaletiche nei pressi delle fermate/punti raccolta;
- la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l'uso di magazzini tettoie e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 15 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al Comune;
- qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell'elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l'appalto del personale assente dal servizio;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all'obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l'individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l'Amministrazione e le Scuole che sia sempre reperibile nell'orario di svolgimento del servizio;
- l'esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell'appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno;
- l'effettuazione dei percorsi proposti in sede di gara e/o stabiliti dal Comune, non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari proposti in sede di gara e/o stabiliti dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall'organo comunale competente. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant'altro comportamenti immotivati ritardi nello svolgimento del servizio;
- la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l'accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e dell'eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dal Comune.
- la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione all'ufficio competente del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- curare la tenuta del diario di bordo sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del servizio;
- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;

- l'adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l'onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 1 della Legge Regionale 38 del 2007.

Art. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa appaltatrice è tenuta a stipulare le seguenti polizze assicurative a copertura dei danni a persone o cose provocate nell'esecuzione del servizio:

- **polizza assicurativa** a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e per gli infortuni del proprio personale (RCO).

Scuolabus i mezzi utilizzati dovranno essere in regola con l'assicurazione della responsabilità civile (RCA) per importi adeguati con massimali garantiti pari ad almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni) per singolo mezzo, fermo restando l'intera responsabilità dello stesso anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: essere stipulata o estesa con riferimento all'appalto del Comune di Anzio – avere durata pari a quella dell'appalto – prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni) – prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'impresa aggiudicataria nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

Art. 12 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO

1. Gli orari e i percorsi da effettuare per il trasporto scolastico sono indicativamente riportati nelle tabelle A e B, allegate al presente capitolato, sono soggetti alle variazioni previste all'art. 2 nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del D.lvo n. 50/2016.

Le tabelle A e B riportano le indicazioni base elaborate dall'Ente, secondo percorsi fino ad oggi utilizzati, e sono suscettibili delle variazioni che saranno proposte dal concorrente in sede di gara ed approvate dall'Ente stesso.

L'inizio del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire nel rispetto del calendario scolastico approvato ogni anno dall'Autorità Scolastica e dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

Art. 13 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'impresa appaltatrice deve avvalersi, nello svolgimento del servizio, di personale in possesso dei requisiti professionali e psico-fisici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità ed attitudini professionali in relazione ai compiti ed alle mansioni affidate.
2. In particolare l'impresa appaltatrice dovrà impiegare la seguente tipologia di figure professionali nelle quantità indicate:
- 3.

a) N. 10 autisti:

Il personale conducente da impiegare nell'espletamento dell'appalto deve essere riconosciuto idoneo al servizio ed essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale -patente di guida di categoria D,

certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus o **carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone-**

b) N. 10 personale accompagnatore:

Il personale accompagnatore deve essere maggiorenne, in possesso della licenza di scuola dell'obbligo, dotato di specifica professionalità ed attitudine al servizio da svolgere.

4. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
5. È onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi, documenti di guida, documenti di identità.
6. Qualora l'Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato, al personale aggiuntivo si applicheranno le condizioni presenti nel Capitolato in fatto di personale impiegato.
7. L'impresa aggiudicataria dovrà dotare il personale addetto al servizio (autisti e accompagnatori) di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 14 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al servizio si rinvia all'art. 2 del presente capitolato, all'articolo precedente e alle altre norme contenenti disposizioni in merito.
3. Al direttore dell'esecuzione è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell'appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I conducenti dei mezzi hanno l'obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico.

Art. 15 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
3. L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. L'appaltatore è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

5. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
6. Secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.lvo 50/2016, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.
7. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
8. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
9. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.lvo n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
10. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
11. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Art. 16 - MEZZI

1. L'impresa aggiudicataria prima dell'avvio del servizio dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati, dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, i veicoli indicati in sede di gara aventi le seguenti minime caratteristiche:
 - N. 10 automezzi in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale da utilizzare su altrettante linee e percorsi indicati nella tabella indicativa A suscettibile di variazione in fase di progetto gara.
 - Caratteristiche minime dei mezzi in relazione alle linee:

LINEA	NUMERO ALUNNI TRASPORTATI	CLASSE MINIMA AMBIENTALE VEICOLO
1	54	Euro 5
2	42	Euro 5
3	30	Euro 5
4	39	Euro 5
5	41	Euro 5
6	47	Euro 5
7	37	Euro 5
8	43	Euro 5
9	35	Euro 5

10	84	Euro 5
----	----	--------

L'indicazione del numero degli alunni trasportati è riferito all'ultimo anno scolastico, è indicativo e suscettibile di variazione in riferimento alle adesioni annuali.

2. Gli automezzi da impiegare dovranno essere diversificati a seconda delle esigenze, con capacità adeguata al numero degli utenti da trasportare e ai percorsi da effettuare, l'impresa dovrà quindi effettuare il sopralluogo dell'ubicazione degli Istituti scolastici da servire e proporre, qualora lo ritenga opportuno, soluzioni innovative e migliorative in fase di presentazione dell'offerta, che verranno valutate dal punto di vista tecnico (novità dei percorsi rispetto a quelli indicati nella tabella A ed orari tabella B) e sotto il profilo di fruibilità degli utenti (punti di raccolta, comunicazioni in tempo reale, ecc..).
3. Qualora, per esigenze sopravvenute, l'Amministrazione comunale lo richieda, l'impresa aggiudicataria si impegna a fornire, in alternativa, altri mezzi con ingombri e capienza considerati più adeguati al servizio da svolgere.
4. Il Servizio dovrà essere espletato e garantito utilizzando esclusivamente scuolabus e miniscuolabus conformi alle tipologie dei veicoli specificati dall'art. 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e ss. mm. e ii., nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) dell'impresa per tutta la durata dell'appalto.
5. I mezzi di trasporto, compresi quelli di scorta, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, essere coperti da assicurazioni, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato di decoroso utilizzo sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.
6. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Anzio - Servizio Trasporto Scolastico" apponendo allo stesso un contrassegno identificativo al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.
7. Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi all'uso degli automezzi, i costi di esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del Codice della Strada, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

SOSTITUZIONE MEZZI

8. Per tutta la durata dell'appalto, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico, compresa la sostituzione dei mezzi di trasporto impiegati resisi inutilizzabili o anche solo inadeguati al trasporto "in sicurezza" degli utenti, nonché provvedere al rinnovo del parco veicoli.
9. In caso di inutilizzo del mezzo per guasti, rotture, cattivo funzionamento o per ragioni legate alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso, è consentito l'utilizzo di altro mezzo sostitutivo con caratteristiche equivalenti a quello da sostituire. Il mezzo sostitutivo deve comunque avere le caratteristiche tecnico-funzionali idonee a garantire il regolare espletamento del servizio e deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
10. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente è consentito alla Ditta appaltatrice procedere alla sostituzione del mezzo, in via temporanea o definitiva, purché il mezzo utilizzato per la sostituzione abbia le caratteristiche qualitative e di immatricolazione migliorative rispetto a quello sostituito e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
11. Di dette sostituzioni dovrà sempre ed in ogni caso essere data tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, trasmettendo altresì i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati.

DEPOSITO, RIMESSA, OFFICINA E LAVAGGIO

12. Il deposito/autorimessa, l'officina ed il lavaggio dei mezzi dovranno essere localizzati nel territorio comunale o entro 15 Km dai confini comunali.

Art. 17 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi degli artt. 101 e 111 del d.lvo 50/2016 il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 18 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, art. 105 del d.lvo 50/2016, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso al subappalto l'impresa incaricata dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni di presente Capitolato con particolare riferimento al personale impiegato per l'effettuazione dei servizi in subappalto.
4. Senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 20 – VARIANTI CONTRATTUALI

1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.lvo. 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

TITOLO IV – PENALITA'

Art. 21 – FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero nelle norme di legge, di regolamento o di ogni altro atto amministrativo in materia compresa la proposta tecnica presentata in sede

di gara, la Stazione Appaltante contesta per iscritto, a mezzo pec, raccomandata a/r, e-mail o altro mezzo riconosciuto idoneo, entro trenta (30) giorni dalla piena conoscenza del fatto, l'oggetto di contestazione.

1. L'impresa appaltatrice può presentare le proprie controdeduzioni nel termine di trenta (30) giorni che possono essere ridotti a due (2) nei casi d'urgenza, salvo il diritto di integrare le proprie difese. Esaminati gli scritti difensivi, o trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la Stazione Appaltante procede nell'applicazione delle sanzioni previste, in caso di sanzione pecuniaria la stessa è trattenuta sul rateo mensile da liquidare o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi, in caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - a) Inadempimento o inosservanza o mancanza lieve (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardo contenuto tra 5 e 10 minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse; mancata pulizia interna o esterna degli autobus; mancata comunicazione della variazione del personale e/o veicoli; trasporto di utenza senza regolare titolo di viaggio; comportamenti del personale utilizzato non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato) penale compresa tra un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ed un massimo di € 950,00 (novecentocinquanta/00) a seconda del fatto, della gravità, della reiterazione.
 - b) Inadempimento o inosservanza o mancanza grave (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardo continuato o consecutivo oltre i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse; mancato rispetto degli itinerari e delle fermate stabilite; utilizzo di mezzi di trasporto non in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa per la regolare effettuazione del servizio o utilizzo di mezzi con caratteristiche inferiori da quelle previste dal CSA e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara; mancato adeguamento del Piano di Trasporto, mancata sostituzione del mezzo in avaria) penale compresa tra un minimo di € 1.000,00 (mille/00) ed un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) a seconda del fatto, della gravità, della reiterazione.
 - c) Per ogni altra mancanza non specificamente prevista si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento, della reiterazione del fatto, in tutti gli altri casi di mancata o parziale o difforme esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.
3. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo dell'impresa appaltatrice di adempiere né di escludere alla possibilità della Stazione Appaltante o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa.

Art. 22 – MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 8.
2. Le penalità sono notificate all'impresa per iscritto, a mezzo pec, raccomandata a/r, e-mail o altro mezzo riconosciuto idoneo, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

TITOLO V – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Art. 23 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dell'appalto è rappresentato dal prezzo offerto dall'aggiudicatario in gara, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti previsti nel presente capitolato.
2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 30, co. 5. del D.lvo 50/2016, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione della fattura emessa dall'appaltatore per il mese in cui si è reso il servizio.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà, mensilmente, procedere alla verifica di conformità dell'esecuzione del contratto e redigere apposito certificato al fine di poter predisporre i pagamenti delle fatture.
4. In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore avrà diritto agli interessi moratori di legge, ma non potrà in ogni caso sospendere il servizio.
5. Il pagamento dell'ultimo mese di servizio e delle trattenute viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all'acquisizione del certificato di verifica di conformità dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
6. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
7. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla contratto d'appalto.

Art. 24 – SOSPENSIONE

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa per iscritto, a mezzo pec, raccomandata a/r, e-mail o altro mezzo riconosciuto idoneo. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

TITOLO VI – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 25 – CESSIONE DELL'AZIENDA

1. L'acquirente dell'impresa aggiudicataria dell'appalto subentra nel contratto con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.
2. Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di trasformazione, fusioni e scissioni.

Art. 26 – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e

creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 27 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

TITOLO VII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre che nei casi già previsti nel presente capitolato ed a quelli previsti da norme di legge o di regolamenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso, in tal caso l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) quando l'impresa non inizi il servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c) nell'esecuzione dell'appalto utilizzi veicoli che non rispettino le norme di sicurezza ovvero ambientali vigenti;
 - d) sostituisca il sito/officina per la custodia dei veicoli in violazione a quanto previsto dal presente capitolato ed agli atti di gara;
 - e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
 - f) risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative o le stesse risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge ovvero ai massimali garantiti;
 - g) non provveda ad integrare la cauzione definitiva;
 - h) accumuli penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale;

clausola risolutiva espressa

Il contratto è inoltre risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.v. nei casi in cui l'impresa:

- i) perda i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 20/12/191 n. 448 e d.lvo 395/2000);
- j) perda la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- k) proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di legge;

Art. 29 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa per iscritto, a mezzo pec, raccomandata a/r, e-mail o altro mezzo riconosciuto idoneo, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 30 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata per iscritto, a mezzo pec, raccomandata a/r, e-mail o altro mezzo riconosciuto idoneo, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 31 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 32 – ADEMPIMENTI AL D.LVO 196/2003

L'impresa aggiudicataria assume la responsabilità del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ai sensi e per gli effetti del d.lvo 196/2003 e si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy. I dati forniti dagli utenti per la gestione del servizio e quelli relativi agli alunni e studenti sono indispensabili per l'esercizio del servizio e per il regolare svolgimento dell'appalto.

Art. 33 – ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Capitolato i seguenti documenti:

- Tabella A (linee servizio trasporto).
- Tabelle B (assistenza scolastica).
- Bando, Disciplinare di gara.
- Atti e chiarimenti intervenuti in corso di procedura.

Art. 34 – NORMA DI RINVIO

1. A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si richiama espressamente la normativa vigente nella materia oggetto dell'appalto.
